



Comune di Volterra

Piazza dei Priori 1

56048 Volterra

Tel. 058886050 - fax: 0588/80035

[comune.volterra@postacert.toscana.it](mailto:comune.volterra@postacert.toscana.it)

***REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'  
DI ACCONCIATORE, ESTETISTA,  
TATUAGGIO E PIERCING***



Comune di Volterra  
Piazza dei Priori 1  
56048 Volterra  
Tel. 058886050 - fax: 0588/80035  
[comune.volterra@postacert.toscana.it](mailto:comune.volterra@postacert.toscana.it)

## INDICE

### **Titolo I**

#### **PRINCIPI GENERALI**

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

### **Titolo II - ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

ARTICOLO 4 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'

### **Titolo III - ATTIVITA' DI ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING**

ARTICOLO 5 - DEFINIZIONE DELL' ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

ARTICOLO 6 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'

### **Titolo IV - DISPOSIZIONI COMUNI**

ARTICOLO 7 - REQUISITI STRUTTURALI, GESTIONALI E IGIENICO SANITARI

ARTICOLO 8 - ABILITAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

ARTICOLO 9 - CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

ARTICOLO 10 - TRASFERIMENTO, SOSPENSIONE E CHIUSURA DELL' ATTIVITA'

ARTICOLO 11 - CONTROLLI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 12 - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO



Comune di Volterra  
Piazza dei Priori 1  
56048 Volterra  
Tel. 058886050 - fax: 0588/80035  
[comune.volterra@postacert.toscana.it](mailto:comune.volterra@postacert.toscana.it)

## **Titolo I PRINCIPI GENERALI**

### ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio, in forma imprenditoriale, delle attività di:
  - a) acconciatore, ai sensi della legge 17 Agosto 2005 n. 174;
  - b) estetista, tatuaggio e piercing, ai sensi della Legge Regionale 31 Maggio 2004 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento Regionale di attuazione DPGR 2 Ottobre 2007 n. 47\ r approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 688 del 01.10.2007.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a qualunque soggetto eserciti, nel territorio comunale, le attività di cui al comma 1, anche a titolo gratuito, in luoghi pubblici o privati ivi compresi enti, associazioni, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra - alberghiere, palestre, ospedali, case di cura, ricoveri e centri accoglienza per anziani e disabili, istituti di detenzione e rieducazione, caserme.
3. Le imprese possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, in occasione di cerimonie, eventi particolari o in caso cui il cliente sia impegnato nella partecipazione o organizzazione di attività sportive, manifestazioni legate alla moda, allo spettacolo o a eventi fieristici o promozionali.
4. E' vietato lo svolgimento delle attività di acconciature, estetista e di tatuaggio e piercing in forma itinerante o su posteggio.
5. Sono esclusi dal presente Regolamento:
  - I trattamenti di medicina estetica, intesi come il complesso delle attività comprendenti tutte quelle cure e tutti i trattamenti medici che, pur riguardando l'estetica della persona, vengono eseguiti in modo chirurgico, ovvero senza chirurgia vera e propria, ma attraverso iniezioni (filler e la tossina botulinica) o altri tipi di trattamenti medici.
  - Le discipline del benessere e bio-naturali intese come pratiche e tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona, come disciplinate dalla legislazione regionale e nazionale in materia.
6. E' fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi per i locali, per gli addetti e per gli utenti, nonché le norme urbanistico - edilizie e di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale prescritte da diverse disposizioni normative anche ove non espressamente richiamate dal presente regolamento.

### ARTICOLO 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle seguenti normative:



Comune di Volterra  
Piazza dei Priori 1  
56048 Volterra

Tel. 058886050 - fax: 0588/80035

[comune.volterra@postacert.toscana.it](mailto:comune.volterra@postacert.toscana.it)

A. Legge Regionale. 31.05.2004 n. 28 "Disciplina dell'attività di estetica e di tatuaggio e piercing" come modificata e integrata dalla L.R. 18 dicembre 2006 n. 62, dalla L.R. 27 Luglio 2007 n. 40 e dalla L.R. 7 dicembre 2007 n. 63;

B. Regolamento di Attuazione della L.R. 28/2004 approvato con D.P.G.R. 2 ottobre 2007 n. 47/R come modificato ed integrato dal D.P.G.R. 6 agosto 2008 n. 44/R (di seguito: Regolamento Regionale).

C. Legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

D. Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di

professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131";

E. D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

F. Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.L. 25 Giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 e relativo DPR 160/2010

G. Legge 2 aprile 2007 n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 Gennaio 2007, n. 7

recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività

economiche e la nascita di nuove imprese";

H. L.R. 22.1.2008 n. 53 "Norme in materia di artigianato" e nel relativo Regolamento di attuazione

approvato con D.P.G.R. 07 ottobre 2009 n. 55/R;

I. Decreto Giunta Regionale Toscana n. 1328 del 30 Marzo 2009 "L.R. 28/04 "Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing". Approvazione ai sensi degli artt. 25, 61 e 81 del DPGR 2 ottobre 2007, n. 47/R delle "Linee guida per la pulizia dei pavimenti, delle pareti e degli arredi e la manutenzione degli impianti di ventilazione e degli impianti di scarico", delle "Linee guida per il lavaggio delle mani e la pulizia delle unghie" e delle "Informative inerenti i rischi legati all'esecuzione dei trattamenti di tatuaggio e piercing";

L. D.Lgs. 59/2010 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

2. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.

## **Titolo II** **ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

### ARTICOLO 3 - DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'attività di "acconciatore" comprende le prestazioni indicate nell'art. 2 della Legge 17 agosto 2005, n.174 "Disciplina dell'attività di acconciatore".

2. Si definisce attività di "barbiere" quella di coloro che sono in possesso della sola qualifica di barbiere ed esercitano l'attività tradizionale esclusivamente di barbiere. Coloro i quali,



Comune di Volterra  
Piazza dei Priori 1  
56048 Volterra

Tel. 058886050 - fax: 0588/80035

[comune.volterra@postacert.toscana.it](mailto:comune.volterra@postacert.toscana.it)

alla data di entrata in vigore della Legge n. 174/2005, erano in possesso della qualifica di "barbiere" ed esercitano l'attività o hanno in precedenza esercitato e' comunque garantito il diritto di proseguire tale attività'.

3. Le attività possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente purché i locali, siano adibiti in modo esclusivo all'esercizio delle stesse e funzionalmente indipendenti da quelli utilizzati come residenza, nonché rispondano ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e gestionali prescritti dal presente regolamento all'art. 7, comma 2. Quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'edificio, visibile dalla pubblica via.

4. Gli acconciatori, nei locali in cui svolgono l'attività, possono vendere oppure fornire alla propria clientela i prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, così come previsto dal comma 5 dell'art. 2 della Legge n. 174/05; in questo caso non si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia di commercio al dettaglio.

5. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti ed ai servizi indicati dall'art.2, comma 1 della Legge 174/05, possono svolgere prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico consistenti nella deterzione e massaggio di mani e piedi, taglio, limatura, laccatura e modellamento delle unghie, applicazione di unghie finte non rientrante nell'attività di onicotecnica.

6. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

7. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo hanno l'obbligo:

a) di esporre al pubblico, presso i locali sede dell'attività, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) quale titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti in relazione allo stesso;

b) di esporre al pubblico le tariffe delle prestazioni praticate;

c) di esporre al pubblico l'orario di apertura e chiusura dell'attività secondo le modalità ed i termini definiti con ordinanza sindacale.

8. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni di conformità C.E. e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso.

#### ARTICOLO 4 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'

1. Per l'esercizio dell' attività di acconciatore occorre:

a) il possesso dei requisiti morali, con particolare riferimento alla L.575/65 e al D.P.R. 490/1994 e loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte:

- del titolare nell'impresa individuale;
- di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;



Comune di Volterra  
Piazza dei Priori 1  
56048 Volterra

Tel. 058886050 - fax: 0588/80035

[comune.volterra@postacert.toscana.it](mailto:comune.volterra@postacert.toscana.it)

- dell'amministratore unico nelle società a responsabilità limitata di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) della legge 443/85 come modificata dalla legge 133/97;
  - di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;
  - del direttore tecnico.
- b) il possesso delle qualificazioni professionali di cui all'art. 3 della Legge n. 174/05;
- c) la localizzazione dell'attività in locali idonei sotto il profilo della destinazione d'uso: sono consentite la destinazione d'uso artigianale e quella commerciale, ad esclusione delle attività svolte presso il domicilio dell'esercente, per locali ubicati in zone urbanisticamente compatibili con l'attività stessa nonché conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

### **Titolo III**

### **ATTIVITA' DI ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING**

#### **ARTICOLO 5 - DEFINIZIONE DELL' ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

1. Le attività di estetista, tatuaggio e piercing comprendono le prestazioni ed i trattamenti individuati dalla Legge Regione Toscana n. 28/04 e dal Regolamento di attuazione D.P.G.R. 2\10\2007 n. 47\R.
2. Le attività possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente purché i locali siano adibiti in modo esclusivo all'esercizio delle stesse e funzionalmente indipendenti da quelli utilizzati come residenza, nonché rispondano ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e gestionali prescritti dal presente regolamento all'art. 7, comma 1. Quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'edificio, visibile dalla pubblica via.
3. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetica, che vendono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia di commercio al dettaglio.
4. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo hanno l'obbligo:
  - a) di esporre al pubblico presso la sede dell'attività, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) quale titolo abilitativo all'attività di cui al presente regolamento ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti in relazione allo stesso;
  - b) di esporre al pubblico le tariffe delle prestazioni praticate;
  - c) di esporre al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'attività secondo le modalità ed i termini definiti con ordinanza sindacale.
5. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici dell'esercizio, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso.



Comune di Volterra  
Piazza dei Priori 1  
56048 Volterra  
Tel. 058886050 - fax: 0588/80035  
[comune.volterra@postacert.toscana.it](mailto:comune.volterra@postacert.toscana.it)

## ARTICOLO 6 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'

1. Per l'esercizio dell'attività di estetista, tatuaggio e piercing occorre:

a) il possesso dei requisiti morali, con particolare riferimento alla L.575/65 e al D.P.R. 490/1994 e loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte:

- del titolare nell'impresa individuale;
- di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
- dell'amministratore unico nelle società a responsabilità limitata di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) della legge 443/85 come modificata dalla legge 133/97;
- di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;

b) il possesso delle qualificazioni professionali di cui alla legge alla L.R n. 28/04, del regolamento regionale di attuazione (D.P.G.R. 2\10\2007 n. 47\R);

c) la localizzazione dell'attività in locali idonei sotto il profilo della destinazione d'uso: salvo quanto disposto dalla successiva lettera d), sono consentite la destinazione d'uso artigianale e quella commerciale, ad esclusione delle attività svolte presso il domicilio dell'esercente, per locali ubicati in zone urbanisticamente compatibili con l'attività stessa nonché conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

d) è consentito lo svolgimento dell'attività di estetista all'interno di alberghi. Qualora questa sia destinata anche ai non ospiti della struttura ricettiva, la SCIA dovrà essere presentata e sottoscritta dal soggetto titolare dell'attività di estetista.

## **Titolo IV DISPOSIZIONI COMUNI**

### ARTICOLO 6 - REQUISITI STRUTTURALI, GESTIONALI E IGIENICO SANITARI

1. I requisiti strutturali, gestionali ed igienico sanitari per le attività di estetista, tatuaggio e piercing, sono quelli definiti dal DPGR 2\10\2007 n. 47\r "Regolamento di attuazione alla LR n. 28/2004".

2. Per le attività di acconciatore, fino all'entrata in vigore della specifica normativa regionale, si applicano le seguenti disposizioni:

#### A) LOCALI:

Per i locali e gli ambienti di lavoro si rinvia agli indirizzi tecnici di igiene edilizia elaborati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL della Regione Toscana.

In particolare, tutti gli impianti tecnici e tecnologici devono essere installati nel rispetto delle norme vigenti.

#### B) ATTREZZATURE:

1) Si raccomanda l'utilizzo di materiale monouso soprattutto se trattasi di strumenti taglienti. Tutte le attrezzature, se reimpiegate, debbono comunque essere accuratamente



Comune di Volterra  
Piazza dei Priori 1  
56048 Volterra

Tel. 058886050 - fax: 0588/80035

[comune.volterra@postacert.toscana.it](mailto:comune.volterra@postacert.toscana.it)

lavate e disinfettate mediante appositi apparecchi sterilizzanti che assicurino massima garanzia (stufette a secco, sterilizzatori al quarzo);

- 2) Dotazione di biancheria pulita o monouso per ogni cliente in appositi armadi;
- 3) Appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti;
- 4) I sedili con appoggiatesta devono essere disinfettabili o muniti di salviette da sostituirsi ad ogni cambio cliente;
- 5) Armadietti per la conservazione del vestiario del personale a doppio scomparto.

#### C) PERSONALE:

- 1) il personale addetto all'esercizio di una delle attività disciplinate dal presente Regolamento è tenuto ad indossare sopravvesti pulite durante il lavoro;
- 2) al personale addetto a particolari prestazioni o interventi, tipici dell'attività di estetista, è raccomandato l'uso di guanti monouso.

#### ARTICOLO 8 - ABILITAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. L'apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, le modifiche, variazioni o adeguamenti dei locali di esercizio delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing sono subordinate a Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al Comune ove si svolge l'attività e possono essere iniziate dalla data di presentazione della segnalazione completa della documentazione richiesta.

2. Sono soggetti a semplice comunicazione, da presentare entro 60 giorni dall'avvenuta modifica:

- le trasformazioni societarie di imprese già esistenti, le modifiche della compagine societaria nelle società di persone ed eventualmente, se diverso dai soci, del legale rappresentante;
- la variazione nella designazione del direttore tecnico;
- la variazione del legale rappresentante o comunque di chi ha poteri di amministrazione nelle società di capitali.

#### ARTICOLO 9 - CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

1. La SCIA deve effettuarsi su apposita modulistica predisposta dai competenti uffici dell'Amministrazione comunale; la modulistica deve essere compilata in ognuna delle parti indicate, in relazione al tipo di attività da svolgere.

2. Nella SCIA, devono essere autocertificati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i seguenti requisiti:

- a) requisiti professionali di cui alla legge n. 174/2005 per i dichiaranti l'inizio di attività di acconciatore;
  - b) requisiti professionali di cui alla LRT n. 28\2004 ed al DPGR 2\10\2007 n. 47\R, per i dichiaranti l'inizio di attività di estetista;
  - c) requisiti professionali di cui alla legge RT 28\2004 ed al DPGR 2\10\2007 n. 47\R, per i dichiaranti l'inizio di attività di tatuaggio e piercing.
- c) requisiti di onorabilità;





Comune di Volterra  
Piazza dei Priori 1  
56048 Volterra

Tel. 058886050 - fax: 0588/80035

[comune.volterra@postacert.toscana.it](mailto:comune.volterra@postacert.toscana.it)

d) (nel caso di società): indicazione degli estremi dell'atto costitutivo e statuto, stipulato nelle forme previste dalla vigente normativa in materia;

e) (nel caso di cittadino extra-comunitario): essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità.

Deve essere altresì dichiarato:

a) la disponibilità dei locali;

b) di aver rispettato relativamente ai locali dell'esercizio:

- il regolamento locale di Polizia Urbana;

- il regolamento edilizio;

- le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso

- le norme in materia igienico - sanitaria

- le norme in materia di impatto acustico, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, prevenzione incendi, rifiuti ed altre norme rilevanti per l'esercizio dell'attività.

3. La suddetta segnalazione dovrà essere corredata della sotto elencata documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società, aggiornati e registrati all'Ufficio del Registro; in alternativa copia della visura camerale;

b) copia permesso di soggiorno, in caso di cittadino extracomunitario;

c) copia certificazione attestante la qualifica professionale, rilasciato dal C.P.A. in caso di attività di acconciatore e/o diploma/attestazione di abilitazione professionale per attività di estetista;

d) planimetria e sezioni dei locali in scala da 1/100, con indicazione della destinazione d'uso, delle superfici finestrate, delle altezze di ogni singolo locale, dell'ubicazione delle macchine, delle apparecchiature, delle attrezzature e degli impianti nonché il percorso degli scarichi delle acque reflue;

e) ubicazione generale del fabbricato in scala idonea (es. 1:2000);

f) copia delle dichiarazioni di conformità degli impianti corredate dagli allegati obbligatori;

g) relazione tecnica con indicazione dettagliata del tipo di attività;

h) protocollo igienico-sanitario di pulizia e sanificazione dei locali ed altri protocolli specifici per l'attività;

i) dichiarazione di modalità di smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività;

j) dichiarazione e/o valutazione di impatto acustico.

4. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della SCIA gli uffici comunali competenti possono richiedere l'integrazione degli atti o documenti necessari, che devono pervenire all'Amministrazione Comunale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.

5. Il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti salvo, ove ciò sia possibile, che l'interessato provveda a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune e in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

6. Il comune trasmette la SCIA all'azienda USL ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo per quanto di propria competenza.

#### ARTICOLO 10 - TRASFERIMENTO, SOSPENSIONE E CHIUSURA DELL'ATTIVITA'



Comune di Volterra  
Piazza dei Priori 1  
56048 Volterra

Tel. 058886050 - fax: 0588/80035

[comune.volterra@postacert.toscana.it](mailto:comune.volterra@postacert.toscana.it)

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o causa di morte, comporta il diritto all'esercizio dell'attività a condizione che l'impresa subentrante sia in possesso dell'abilitazione professionale. Dovrà in ogni caso essere dichiarato dall'avente diritto che non sono intervenute modifiche o variazioni nei locali, negli impianti e nell'attività esercitata. La segnalazione preventiva di cui all'art. 8, comma 1, deve essere presentata, in ogni caso, entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento di azienda, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività.
2. Nei casi di invalidità, di decesso, di intervenuta sentenza che dichiari l'inabilitazione o l'interdizione del titolare di impresa artigiana, si applicano le disposizioni dell'art. 5 della L. 443/85, ed il coniuge e i figli possono acquisire la titolarità dell'azienda ed il diritto ad esercitare l'attività per il periodo previsto dalla norma suddetta, purché si provveda entro tre mesi dal verificarsi dell'evento alla nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.
3. Per le imprese non artigiane si applicano le norme del codice civile, fermo restando l'obbligo del possesso dell'abilitazione professionale da parte di chi svolge l'attività.
4. Il comune, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività, o qualora l'attività sia svolta in contrasto con le norme della legge statale, regionale e dei regolamenti di attuazione, può sospendere l'attività previa diffida all'interessato ad adeguarsi secondo le procedure ed entro i termini stabiliti dalla diffida stessa. Se al termine del periodo di sospensione l'interessato non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il comune dispone la chiusura dell'attività.
5. Il titolare dell'attività può chiedere al Comune la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a dodici mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività. Eventuali proroghe possono essere concesse per gravi motivi debitamente comprovati.
6. La chiusura dell'esercizio per cessazione dell'attività è soggetta alla comunicazione al comune entro 30 giorni.

#### ARTICOLO 11 - CONTROLLI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui sopra, ai fini del controllo delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.
2. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel Capo I Sezioni I e II della legge n°689 del 24.11.1981.
3. Ogni singola violazione del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.
4. L'esercizio delle prestazioni di cui al presente regolamento effettuate in difetto del previsto titolo abilitante o in mancanza dei requisiti previsti, comporta altresì l'immediata cessazione dell'attività in essere, da disporsi mediante ordinanza da parte dell'autorità competente.

#### ARTICOLO 12 - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO



Comune di Volterra  
Piazza dei Priori 1  
56048 Volterra

Tel. 058886050 - fax: 0588/80035

[comune.volterra@postacert.toscana.it](mailto:comune.volterra@postacert.toscana.it)

Il presente Regolamento è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione .

Da tale data viene abrogato il precedente regolamento in materia nonché tutte le norme comunali con esso incompatibili.